



DECRETO DEL PRESIDENTE

APPALTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL “PROGETTO DI ANIMAZIONE TERRITORIALE VOLTA A SVILUPPARE E PROMUOVERE CHIOGGIA COME DESTINAZIONE CROCIERISTICA”

CIG 950481122B – RDO MEPA N. 3294893

Nomina della commissione giudicatrice, ex art. 77, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, per l'aggiudicazione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e ss.mm.ii., recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile M_INF. UFFGAB.REG DECRETI. R.0000224 del 28.05.2021, che nomina il Dott. Fulvio Lino Di Blasio quale Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO l'art.77, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 2016, ai sensi del quale, nelle procedure di aggiudicazione di contratti d'appalto, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;

VISTO l'art. 77, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale la nomina dei commissari e la costituzione della commissione giudicatrice devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;

VERIFICATO che il termine di ricezione delle offerte è scaduto alle ore 13:00 del giorno 01 dicembre 2022.

VISTO che l'art. 77, comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui prevede che i commissari siano scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC, è stato sospeso fino al 31 dicembre 2020, per effetto dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge n. 55 del 2019, termine prorogato al 31 dicembre 2022 dal decreto-legge n. 74 del 2020 e da ultimo differito al 30 giugno 2023 dal decreto-legge n. 77 del 2021.

VISTO l'art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50 del 2016, secondo cui fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di esperti presso l'ANAC, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto.

RITENUTO necessario procedere alla nomina di una commissione giudicatrice, a cui demandare la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione alla procedura negoziata per l'appalto di cui all'oggetto;

VISTO l'art. 77, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale la commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla



stazione appaltante nel numero di tre e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni;

VISTO l'art. 77, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi dei quali i commissari non devono aver svolto, né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico od amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e che la nomina del responsabile unico del procedimento a membro della commissione di gara va valutata con riferimento alla singola procedura;

VISTO l'art. 77, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 50/2016, sulle cause di incompatibilità dei commissari;

VISTA la Disposizione di servizio n. 139 del 22/11/2019 "Definizione delle procedure in merito alla prevenzione della corruzione: composizione di commissione nell'Ente";

PRESO ATTO e tenuto conto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024, adottato con Delibera del Comitato di Gestione del 27/06/2022 n. 10;

RITENUTO di dover garantire competenze ed indipendenza dei componenti della commissione giudicatrice;

DECRETA

ARTICOLO 1

La Commissione giudicatrice, incaricata della valutazione delle offerte, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dell'appalto del servizio relativo a "PROGETTO DI ANIMAZIONE TERRITORIALE VOLTA A SVILUPPARE E PROMUOVERE CHIOGGIA COME DESTINAZIONE CROCIERISTICA2, è così composta:

1. presidente: Alberto Lisatti – dipendente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale;
2. commissario: Avv. Fabio Spirio – dipendente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale;
3. commissario: Dott.ssa Maria Sol Scanferla – dipendente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale;

ARTICOLO 2

La commissione giudicatrice valuta le offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, assegnando i relativi punteggi, in applicazione dei criteri e delle formule previsti dalla documentazione di gara.

Nella valutazione delle offerte tecniche la commissione giudicatrice deve operare in piena ed esclusiva autonomia, rispetto alla stazione appaltante, per evitare qualsiasi forma di interferenza nel processo di valutazione delle offerte stesse.

Al fine, quindi, di garantire ed assicurare i principi di terzietà, trasparenza, imparzialità delle valutazioni, qualità degli affidamenti e prevenzione della corruzione, alla base dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 2016, il responsabile unico del procedimento procederà a trasmettere alla



commissione giudicatrice le relazioni tecniche presentate dagli offerenti e già verificate sotto il profilo della mera presenza dei documenti richiesti dalla lettera d'invito.

ARTICOLO 3

I componenti della commissione di aggiudicazione devono pronunciarsi, al momento dell'accettazione dell'incarico, in merito all'inesistenza di cause di incompatibilità ed astensione, in particolare di ogni ipotesi di conflitto d'interesse.

ARTICOLO 4

Si provvederà a pubblicare tempestivamente sul profilo del committente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", la composizione della commissione giudicatrice, nonché i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

ARTICOLO 5

In esito ad una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice, di cui al presente decreto, dovrà trasmettere al responsabile unico del procedimento:

- 1) la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da parte di ciascun componente, circa l'inesistenza di cause di incompatibilità ed astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- 2) il verbale relativo alle operazioni svolte contenente l'esito della valutazione delle offerte tecniche, in applicazione dei criteri di aggiudicazione previsti dal bando e disciplinare di gara.

IL PRESIDENTE
Fulvio Lino Di Blasio